



Statuto Camera Arbitrale di Venezia

- in vigore dal 21.4.2023 -

Art. 1 - E' costituita la "Camera Arbitrale di Venezia" avente sede in Venezia.

I° - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - La "Camera Arbitrale di Venezia" è un'associazione di diritto privato non riconosciuta, senza scopo di lucro, apolitica e di durata illimitata. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

La Camera Arbitrale ha per scopi:

a. lo sviluppo, la diffusione e la formazione della cultura arbitrale e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, ed in particolare arbitrato e mediazione/conciliazione, nei loro aspetti teorici e tecnici, promuovendo a tal fine tutte le opportune iniziative;

b. promuovere, in particolare, l'uso dell'arbitrato interno e internazionale quale mezzo preferenziale per la soluzione delle controversie, conformandosi, quanto all'arbitrato internazionale, alla prassi e alle convenzioni internazionali, nonché alle risoluzioni e raccomandazioni delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale ("UNCITRAL");

c. organizzare ed amministrare procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale e, comunque, di risoluzione alternativa delle controversie;

d. attivare contatti sul piano nazionale e internazionale con organismi arbitrali già esistenti e con ogni altra organizzazione pubblica o privata per il conseguimento degli scopi di cui sopra;

Art. 3 - L'adesione alla "Camera Arbitrale", disposta con deliberazione dell'Assemblea, è aperta alle Associazioni di categoria, agli Ordini e Collegi professionali, agli Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, i quali possono partecipare come soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota di partecipazione minima, mentre sono soci sostenitori coloro che versano annualmente una somma pari ad almeno dieci volte la quota di partecipazione minima.

I soci sono tenuti a versare le quote associative, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

L'eventuale recesso del socio avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, purché comunicato dai soci entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'assemblea dei soci solo per gravi motivi. Costituiscono gravi motivi il mancato versamento delle quote associative ed il mancato rispetto degli obblighi del presente statuto.

Il socio escluso può impugnare l'esclusione avanti al Collegio di Probiviri che dovrà pronunciarsi entro 6 mesi.

I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

II° - ORGANI

Art. 4 - Sono organi della "Camera Arbitrale di Venezia":

- a.l'Assemblea;
- b.il Consiglio di Amministrazione;
- c.il Presidente;
- d.il Collegio dei Revisori;
- e.il Consiglio Arbitrale;
- f.il Segretario Generale;
- g.il Direttore;
- h. il Collegio dei Probiviri.

Le cariche dei componenti dei predetti organi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Art. 5 - L'Assemblea è costituita dagli Enti e Organizzazioni aderenti, che vi partecipano a mezzo di un loro rappresentante all'uopo designato.

Ogni socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio.

Spetta all'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, l'elezione dei Consiglieri di amministrazione e la nomina del Presidente, del Segretario Generale dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, le modificazioni al presente Statuto e agli annessi Regolamenti degli arbitrati, salvo parere contrario, per quanto riguarda il Regolamento degli arbitrati nell'arte, della Commissione Arte, nel qual caso il Regolamento sarà ripresentato all'Assemblea con le modifiche suggerite dalla Commissione.

Determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera Arbitrale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, dal Vice Presidente in caso di suo impedimento o dal membro più anziano in caso di impedimento di entrambi, almeno otto giorni prima, con modalità telematiche.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto, ed entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti e/o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che può essere fissata anche per lo stesso giorno purché con l'intervallo di almeno due ore, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati salvo che per le seguenti delibere:

- modifica del presente statuto per la quale è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci dell'Associazione;

- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio voti per cui è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattroquinti) dei soci dell'Associazione.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione, organo collegiale esecutivo, è costituito da 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri delegati e/o altri indicati dagli Enti e Organizzazioni aderenti e dal Presidente. Al suo interno vengono eletti il Vice Presidente e un Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza del voto dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per la trattazione di specifici problemi, con decisione preliminare del Presidente, possono essere ammessi a partecipare alle riunioni esperti qualificati con funzioni consultive.

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione compete di formare e tenere l'Albo degli Arbitri, nominare il Direttore e modificare i contributi a carico dei soci.

Si occupa altresì della gestione dell'Elenco mediatori, di approvare le modifiche al Regolamento di mediazione e all'allegato tariffario, di nominare il Responsabile dell'Organismo di mediazione e di quanto necessario per adempiere alla normativa vigente in materia di mediazione.

Attua gli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, definendo gli obiettivi ed i programmi.

Il Consiglio vigila sull'ordinario funzionamento della Camera Arbitrale, con compiti di natura anche disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'ammontare della quota associativa minima a carico dei soci ordinari e sostenitori.

Al Consiglio è attribuito, altresì, ogni altro potere non espressamente riservato al Presidente o all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Presidente a costituire comitati di studio e stipulare accordi di collaborazione, anche a livello di struttura organizzativa, con altre organizzazioni arbitrali italiane e straniere.

Art. 7 - Il Presidente è nominato, su proposta dei soci sostenitori, ove esistenti, dall'Assemblea dei Soci, ed ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale.

Nel caso in cui per due delibere consecutive uno dei candidati proposti dai soci sostenitori non ottenga il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati, l'assemblea dei soci potrà individuare liberamente altro soggetto da nominare come Presidente, nel rispetto delle predette maggioranze.

Il Presidente ogni anno presenta all'Assemblea la relazione sullo stato della Camera Arbitrale.

Vigila sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari. Ha tutti i poteri tecnico-operativi necessari per perseguire gli scopi della Camera Arbitrale ed assicurare, in ogni circostanza, il corretto e rapido svolgimento dei procedimenti.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente e in caso di impedimento anche di quest'ultimo dal componente anziano dell'Assemblea.

Nei casi d'urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con riserva di sottoporli a ratifica alla prima riunione utile.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri di amministrazione non possono svolgere funzioni arbitrali all'interno della Camera Arbitrale.

Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto anche Presidente del Consiglio Arbitrale.

Art. 8 - Il Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, di cui uno designato dai soci sostenitori, ove esistenti, che assume le funzioni di Presidente, è nominato dall'Assemblea dei soci e svolge le funzioni previste dalla legge.

Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della Camera Arbitrale ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di rendiconto predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Il Consiglio Arbitrale è composto da 3 a 6 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche al suo interno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente ne fa parte di diritto.

L'ufficio è gratuito.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente è decisivo. Affinché le delibere siano valide, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi anche telefonicamente o in videoconferenza. Le funzioni di segretariato del Consiglio sono svolte dalla Segreteria della Camera Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina e/o sostituzione degli arbitri. vigila sul regolare svolgimento degli arbitrati e sull'applicazione del Regolamento per gli arbitrati nazionali ed esercita tutte le funzioni previste nel Regolamento arbitrale.

Art. 10 - Il Segretario Generale è nominato, su proposta dei soci sostenitori, ove esistenti, dall'Assemblea dei Soci ed ha, nell'ambito ed in relazione all'arbitrato internazionale, le funzioni previste dal Regolamento. Il Presidente potrà attribuirgli altre funzioni ritenute utili o necessarie.

Nel caso in cui per due delibere consecutive uno dei candidati proposti dai soci sostenitori non ottenga il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati, l'assemblea dei soci potrà individuare liberamente altro soggetto da nominare come Segretario Generale, nel rispetto delle predette maggioranze.

Al Segretario Generale spetta la rappresentanza, sul piano internazionale, della Camera Arbitrale, in conformità alle deleghe conferitegli dal Presidente.

Art. 11 - Il Direttore, persona di comprovata capacità e competenza nelle materie oggetto dello statuto, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore provvede ad ogni esigenza di natura funzionale ed amministrativa, assicurando il corretto funzionamento della Segreteria e dei procedimenti arbitrari.

Svolge altresì ogni altro compito previsto dal Regolamento e/o assegnatogli dal Presidente.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il mandato dei Probiviri è triennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea Generale, e sono immediatamente rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del presente Statuto, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci.

Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

III° - LA SEGRETERIA

Art. 13 - Alla Segreteria spetta la gestione amministrativa della Camera Arbitrale e dei procedimenti arbitrari ed ogni altro compito ad essa attribuito dal Regolamento.

Assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate nel Regolamento. In particolare, riceve gli atti del procedimento e li trasmette garantendo la piena applicazione del principio del contraddittorio, assiste l'arbitro ed il collegio arbitrale nell'organizzazione logistica del procedimento.

Redige e conserva i verbali e riceve in deposito gli originali o copia autentica delle decisioni arbitrali, dei verbali di conciliazione e di arbitraggio, nonché le relazioni peritali. Emette copie autentiche di lodi o di altri atti inerenti ai procedimenti arbitrari.

Art. 14 - I lavori della Camera Arbitrale hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo. Alle sessioni del Consiglio Arbitrale possono partecipare solo i loro membri ed il personale della Camera Arbitrale.

Art. 15 - I documenti sottoposti al Consiglio Arbitrale, o da questi redatti nel corso dei procedimenti ai quali soprintendono, sono comunicati esclusivamente ai suoi membri. Il Presidente o il Segretario Generale possono, tuttavia, autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sull'arbitrato interno o internazionale o sul diritto commerciale internazionale, a prendere conoscenza di taluni documenti d'interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti prodotti dalle parti nel corso dei procedimenti arbitrari.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Presidente della Camera Arbitrale.

IV° - ALBO ARBITRI

Art. 16 - L'Albo degli Arbitri - dal quale saranno preferibilmente scelti gli arbitri unici, i componenti di collegio arbitrale, i Presidenti di collegio nonché i periti, gli arbitratori ed i conciliatori - comprende le persone, anche proposte dagli Enti e Organismi aderenti alla Camera Arbitrale, ammesse dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri preventivamente fissati dal Consiglio stesso.

Art. 17 - Esclusione - il Consiglio di Amministrazione può escludere dall'Albo l'arbitro che non sia in regola con il versamento della quota associativa annuale ovvero oppure non abbia osservato il Regolamento o sia stato richiamato o sostituito dal Consiglio Arbitrale oppure abbia subito la comminatoria da parte dell'Ordine di appartenenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura.

V° - SCIoglimento

Art. 18 - L'assemblea dei soci può in qualsiasi momento deliberare lo scioglimento della presente associazione con il voto favorevole dei 4/5 (quattroquinti) dei soci dell'Associazione, nominando un liquidatore ed attribuendo al medesimo tutti i poteri all'uopo necessari.

Il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito il Collegio dei Probiviri e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.